



Unione nazionale  
istituzioni  
e iniziative  
di assistenza  
sociale

**NOTE AL PDL DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 26 GIUGNO 2015, N. 25**

**"DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA"**

Le osservazioni che seguono riguardano precipuamente l'area di competenza dell'UNEBA, che costituisce dal 1950 punto di riferimento, collegamento, rappresentanza delle istituzioni private senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi socioassistenziali, sociosanitari e socioeducativi e tengono conto delle sentenze della Corte costituzionale emanate a seguito di azioni giurisdizionali promosse dall'UNEBA e della normativa nazionale e regionale vigente.

**Art. 1, comma 2**

Non è chiaro se il riconoscimento di ente gestore di pubblico servizio con finalità sociale si estenda a tutte le persone giuridiche private o solo a quelle derivanti dalla trasformazione di IPAB (in questo caso si avrebbe una palese discriminazione a danno delle prime). **Sarebbe opportuna una formulazione più ampia "Le APSP e tutte le persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro".**

E' limitativa (terzo periodo) la previsione che solo le APSP "concorrono al procedimento di programmazione e realizzazione degli interventi..." ed è in contrasto sia con l'art. 1 della legge n. 328/2000 sia con l'art. 132, comma 1, della L. R. 13 aprile 2001, n. 11, che includono i soggetti di terzo settore nella programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali. **Si propone di inserire dopo le parole "Le APSP" le parole "ed i soggetti privati di cui sopra":**

*00185 Roma – Via Gioberti, 60 – Tel. 06.59.43.091 – Fax 06.59.60.23.03*

*e-mail: [info@uneba.it](mailto:info@uneba.it) – sito internet: [www.uneba.org](http://www.uneba.org)*

*pec: [unebanazionale@pec.it](mailto:unebanazionale@pec.it)*

### **Art. 2, commi 4, 5 e 9; art. 3, comma 3**

Individuano i casi di esclusione della trasformazione in APSP e le possibilità di adeguamento della struttura al fine di essere ammesse a tale trasformazione. Tra questi casi sono comprese le IPAB erogatrici di rendite derivanti dall'amministrazione del proprio patrimonio (attività socioassistenziale indiretta): la proposta di legge prevede che se ne modifichi lo statuto affinché anche queste possano trasformarsi in APSP. E', tuttavia, da considerare sempre la volontà del fondatore: se fosse quella di costituire una fondazione di erogazione, una modifica statutaria che escluda tale attività sarebbe illegittima. **Pertanto nel comma 5 la lettera "c" deve essere soppressa.** Si veda, in proposito, l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n.127/2001.

Profili di illegittimità presenta anche il comma 9, che ne prevede l'estinzione in caso di mancata modifica statutaria: se l'IPAB erogatrice di finanziamenti a fini socio assistenziali è attiva e svolge adeguatamente le funzioni per le quali era stata fondata, deve poter proseguire tale attività avente finalità di interesse sociale assumendo la veste di fondazione privata. **Pertanto si propone la soppressione del richiamo alla lettera "c".**

Riguardo al patrimonio delle IPAB soppresse (comma 9), si devono in via prioritaria osservare le destinazioni previste dai singoli statuti e solo in loro mancanza esso potrà essere trasferito al fondo di cui all'art. 3. **Pertanto nell'ultimo periodo del comma 9 occorre inserire dopo le parole "e si applica" le parole "in mancanza di espressa destinazione statutaria".**

**Conseguentemente le IPAB di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) devono essere espunte dall'art. 3, comma 3,**

### **Art. 5, comma 3**

Non è chiaro cosa si intenda per "effetti delle volontà costitutive".

### **Art. 18, comma 1**

Di fatto la norma impedisce la trasformazione in persone giuridiche private per la grande maggioranza delle IPAB. Infatti con il rinvio alla legge n. 24/1993 (che non a caso non è stata sinora applicata) la norma riprende pedissequamente il DPCM 16 febbraio 1990, a sua volta ispirato ai noti decreti-legge "compromesso" del 1978 mai convertiti in legge e frutto di ormai superati accordi tra Democrazia cristiana e Partito comunista italiano. Dato il tempo trascorso, le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e l'attuale diverso orientamento politico, culturale, giuridico, economico maggiormente ispirato al pluralismo, alla sussidiarietà ed alla valorizzazione della privata iniziativa - tra l'altro profondamente radicato nella popolazione veneta -, ci si aspetta dalla Regione Veneto una soluzione più liberale del secolare problema delle IPAB, tutte costituite per volontà privata e forzosamente "pubblicizzate" dalla legge n. 6972/1890. **In questo senso è opportuno lasciare all'autonomia dei consigli di amministrazione delle IPAB tuttora esistenti ogni decisione circa la trasformazione in persona giuridica di diritto privato.**



Inoltre, poiché riguarda in via prioritaria le attuali IPAB e solo successivamente ed eventualmente le future APSP è **necessario sostituire nella prima riga, le parole "dell'APSP" con le parole "delle IPAB e delle APSP"**.

#### **Art. 19, commi 1 e 2**

**Il comma 1 dovrebbe essere soppresso** in quanto i termini "finanziamento" ed "erogazioni pubbliche" ed il rinvio alla legge n. 22/2002 farebbero intendere che riguardi tutti gli enti accreditati. Si fa notare che per questi le erogazioni (sostanzialmente, le rette) non sono "finanziamenti" (cioè contributi), ma il corrispettivo di un servizio reso secondo le regole fissate dall'amministrazione pubblica a fronte dei costi sostenuti dall'ente privato. Non vi è quindi ragione di una norma che recepisca, per queste persone giuridiche private, norme dettate per gli enti pubblici (APSP). Inoltre il comma viola la libera autonomia delle persone giuridiche private il cui esercizio, forme organizzative, modalità di gestione, etc. devono essere lasciati alle norme statutarie (limitandosi, al più, a stabilire l'obbligo che lo statuto preveda la presenza di un revisore o di un collegio di revisori).

**In via del tutto subordinata**, dal finanziamento e dalle erogazioni da parte pubblica deve essere, comunque, escluso quanto dovuto per rette, trattandosi di corrispettivo di servizi resi; in tale caso saranno gli atti di accreditamento, convenzionamento, negoziazione a stabilire le modalità di vigilanza e controllo.

**Nel comma 2 occorre prevedere un limite di disavanzo superiore al 5% e, comunque, che tale disavanzo si protragga per più di due esercizi consecutivi.**

#### **Art. 20, comma 2**

Nel settore esiste fin dal 1983 il CCNL sottoscritto dall'UNEBA e da CGIL, CISL, UIL, e periodicamente rinnovato, che si riferisce a tutte le istituzioni di diritto privato senza fine di lucro operanti nei settori socioassistenziale, sociosanitario e socioeducativo. Non è quindi necessaria, per le IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, una fase transitoria per la "individuazione di una specifica contrattazione collettiva nazionale", che, tra l'altro, sarebbe fonte di ritardi nella tutela dei lavoratori in servizio e dei nuovi assunti e di possibile ulteriore proliferazione di contratti e sperequazioni. Pertanto occorre sostituire le parole da "fino all'individuazione di una specifica contrattazione collettiva nazionale" fino al termine del periodo, **con le parole "si applica la contrattazione collettiva nazionale attualmente vigente con la garanzia dei diritti acquisiti da parte del personale dipendente all'atto della trasformazione dell'ente"**. In questo senso si è operato in tutte le Regioni che hanno da tempo approvato la legge di disciplina della trasformazione delle IPAB confortate da una consolidata giurisprudenza.

